

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 1, LETTERA P) DEL DLG.VO 446/97 E ALL'ART. 17, LETTERA G), DEL CCNL 1/4/1999, A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE I.C.I.

Approvato con delibera GC n. 138/2011 (ex Comune di Scarperia) – riconfermato con Atto di Intesa dei Sindaci del 30.12.2013

Art. 1

Ambiti di applicazione e definizione

Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione n. 30/CC del 31.03.2003.

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 662/96 e dell'art. 59, comma 1 lettera p) del Dlg.vo n.446/97, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'ente impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'I.C.I.

Art. 2

Destinazione del fondo

Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente o assegnato, anche temporaneamente, in qualità di collaboratore, dell'Ufficio Tributi del Comune.

Tale fondo è ripartito tra il responsabile d'imposta, e gli altri dipendenti dell'ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione, in proporzione alla responsabilità ed al tempo dedicato all'attività di accertamento.

ART. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero evasione ICI

Il fondo è costituito dall'anno 2011 da una quota percentuale pari al 6% delle somme regolarmente riscosse nell'anno di competenza a seguito di avvisi di accertamento ICI.

Tale percentuale sarà applicata anche per gli anni successivi, salvo espressa modifica della stessa da parte della Giunta Comunale.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi nell'ambito delle seguenti percentuali:

- al Responsabile dell'imposta il 25%
- al Responsabile del procedimento il 20%
- al Personale Ufficio Tributi (o, comunque, al personale del settore servizi finanziari coinvolto nell'attività di accertamento evasione) il 55%.

Qualora all'Ufficio Tributi siano assegnati, anche temporaneamente, dipendenti di altri settori, ai fini dell'attività di recupero evasione ICI, la percentuale di incentivo verrà loro assegnata in funzione dell'effettiva partecipazione all'attività o a specifiche fasi di essa. La quota assegnata ai dipendenti esterni al settore servizi finanziari verrà detratta dalle percentuali sopra indicate proporzionalmente alle stesse.

I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, si intendono conteggiati fuori dalla percentuale costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4

Liquidazione dell'incentivo per il recupero evasione ICI

La determina di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Settore di cui fa parte l'Ufficio Tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma perfezionata entro il mese di luglio dell'anno successivo e comunque dopo l'approvazione del rendiconto di gestione da cui si rileva l'effettivo ammontare delle somme recuperate.

Con la medesima determina il Responsabile del Settore ripartisce la quota percentuale destinata al personale dell'Ufficio fra i singoli componenti sulla base dell'effettiva partecipazione (qualitativa e quantitativa) all'attività di recupero. Nella ripartizione dell'incentivo si dovrà tenere conto di eventuali incarichi a consulenti o società, il cui apporto determinerà la riduzione della percentuale di partecipazione all'incentivo dei dipendenti che si occupano della fase esternalizzata.